

ALLEGATO "A"

AMBULATORIO SOCIALE DI PSICOTERAPIA OPERA DON CALABRIA APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "AMBULATORIO SOCIALE DI PSICOTERAPIA OPERA DON CALABRIA APS", ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto del Codice del Terzo Settore, della Costituzione, del Codice Civile e delle relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale nello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 – FINALITÀ

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all'art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale individuate:

- Promuovere interventi a rilevanza sociale di natura assistenziale finalizzati alla promozione della salute, prevenzione, individuazione, rimozione e contenimenti di disagi psicofisici;
- Promuovere l'attuazione di interventi per la prevenzione e la tutela della salute psico fisica, nonché l'assistenza di tipo psichiatrico e psicologico anche mediate l'offerta di servizi di psicoterapia;
- Promuovere interventi a persone che presentano bisogni legati a situazioni psicofisiche, a situazioni di disagio in contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e al suo superamento;
- Promuovere attività assistenziali atte a superare e rimuovere situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità;
- Promuovere attività di servizi alla persona finalizzati al recupero e all'integrazione sociale, al superamento di condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
- Promuovere interventi a sostegno e promozione dell'infanzia, adolescenza e responsabilità familiare;
- Promuovere interventi di natura di protezione sociale finalizzati a favorire la partecipazione alla vita sociale anche attraverso percorsi educativi;
- Promuovere interventi per contrastare la povertà;
- promuovere attività di formazione professionale rivolta a persone fisiche e/o Enti pubblici e privati, mediante corsi per l'acquisizione di competenze e/o specializzazione e di aggiornamento in ambito educativo sociale, psicologico e sanitario;
- promuovere la cultura nell'ambito delle scienze psichiatriche e psicologiche sia nella pratica diretta sia attraverso studi e ricerche, organizzazione di riunioni, convegni, seminari e congressi scientifici a carattere nazionale, pubblicazioni di opere a carattere scientifico attinenti ai fini dell'associazione;
- promuovere attività culturali, artistiche e ricreative atte a sviluppare, integrare e intrattenere riguardanti le attività all'aria aperta, quelle di creazione manuale e artistica, quelle di spettacolo, di natura socio familiare, di lettura, di rilassamento di culturali anche partecipative, visite, audiovisive, attività legate a hobby e passatempo.
- promuovere la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
- organizzare esposizioni, eventi e ogni altra attività riguardante l'arte e la cultura;



L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipazione a bandi e gare, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni, accreditamenti con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

Art. 6 - SOCI

I Soci possono essere persone fisiche ed è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri, tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda scritta dell'interessato al Consiglio direttivo; la domanda deve contenere i propri dati identificativi, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere per raccomandata AR inviata al Presidente che sull'istanza si pronunci l'assemblea alla prima successiva riunione a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

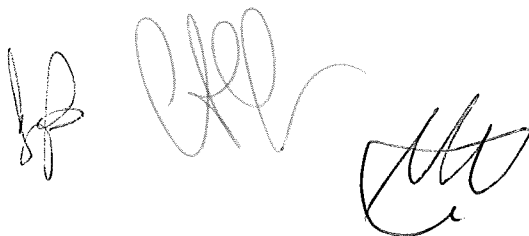
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Versare l'eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., ovvero pec, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.



L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e/o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso alla prima assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

La qualifica di socio decade per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto, inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima, con indicazione della data, del luogo, dell'ordine del giorno da discutere e può indicare anche la seconda convocazione.

Roma, li 01/12/2023



La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail, o altri mezzi tecnologici, agli indirizzi risultanti dal Libro soci, e/o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione e la pubblicazione sul sito internet.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale;
- c) nomina il Presidente Onorario;
- d) nomina un conciliatore in caso di controversie;
- e) approva il bilancio/ rendiconto/ bilancio sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in prima convocazione la presenza $\frac{3}{4}$ associati e voto favorevole della maggioranza presenti, in seconda convocazione la presenza di $\frac{1}{2}$ associati e voto favorevole della maggioranza presenti, in terza convocazione la presenza di $\frac{1}{10}$ degli associati e voto favorevole della maggioranza presenti, in quarta convocazione la presenza del 2% degli associati e voto favorevole della maggioranza presente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. A ogni rappresentante dei soci Altre Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" spetta un voto ed è



ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio. Vigè il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo designa nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

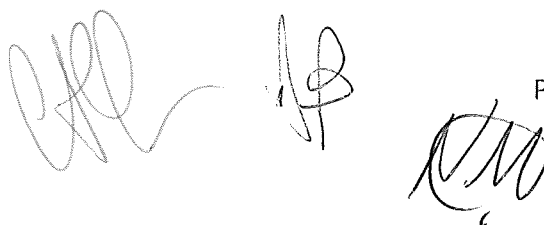
È consentito l'intervento nelle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati;

Roma, li 01/12/2023



- redige e approva bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- cura gli affari di ordine amministrativo, lavoristico e la gestione di tutti i beni;
- redige eventuali Regolamenti Assembleari e per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- conferisce deleghe e procure a terzi con specifici e più limitati poteri;
- individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti in ordine di preferenze e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui sono subentrati. In difetto dei non eletti il Presidente convoca l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Art 10 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO -TESORIERE

Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio nominati dall'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega a uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

Art. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Roma, li 01/12/2023

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- entrate derivanti da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali;
- entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017

Art. 14 – RISORSE UMANE

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà entro i limiti dell'articolo 36 CTS, ovvero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati entro i limiti.

Art. 15 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO- RENDICONTO DI CASSA / BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le deliberazioni vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, esclusa la non ammissione a socio ed esclusione del socio demandata in ricorso all'Assemblea, possono essere devolute alla competenza di tre probiviri, da designarsi preferibilmente tra i soci, ovvero professionisti del settore, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea a tale scopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie,

si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, sentita l'Agenzia istituita con DPCM del 26/06/2000, a fini di pubblica utilità.

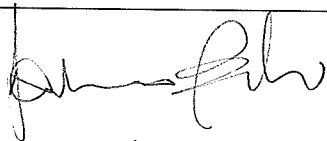
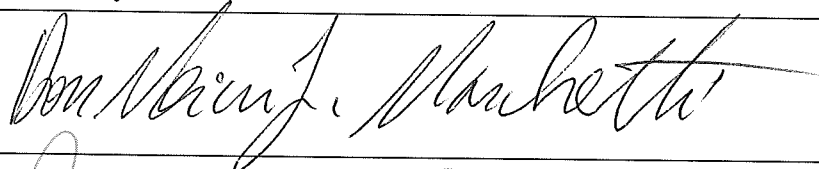
A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Art. 21 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE Dott. Damiano Biondi	
VICE-PREIDENTE Don Noicir José Marchetti	
SEGRETARIO TESORIERE Dott. Paolo La Mastra	